

ADOZIONI

L'adozione è un rapporto giuridico di filiazione che non si fonda sulla procreazione, ma su un provvedimento di giurisdizione volontaria.

ADOZIONE DEI MINORI

Ha effetti di filiazione nel matrimonio, attribuendo all'adottato la qualità di figlio nato nel matrimonio, con l'inserimento nella famiglia adottiva e l'adozione del cognome degli adottanti e la cessazione di qualsiasi legame con la famiglia di origine. Occorre presentare all'Ufficiale di Stato Civile:

- decreto di adozione del Tribunale per i minorenni
- in caso di adozione pronunciata all'estero, decreto che rende efficace il provvedimento straniero e ne ordina l'esecuzione

Il minore straniero, a seguito dell'adozione, acquista la cittadinanza italiana ai sensi dell'art 3 legge 91/1992

L'adozione pronunciata all'estero, per essere riconosciuta come valida dai Tribunali italiani, dovrà:

- non essere contraria alle nostre norme in materia di diritti di famiglia e dei minori;
- avere una certificazione di conformità alle disposizioni della Convenzione europea per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (l'Aja 1993)
- avere una autorizzazione per l'ingresso e il soggiorno del minore rilasciata dalla stessa Commissione.

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuto il provvedimento finale, dopo averlo trascritto e annotato, deve renderlo pienamente operante sia riguardo alla corretta individuazione del cognome spettante al minore che riguardo al possesso della cittadinanza.

Per quanto riguarda il prenome dell'adottato, il Tribunale per i minorenni utilizza quello originario e risultante dal passaporto del minore: la modifica del nome rientra tra le competenze prefettizie ex art. 89 DPR 396/2000

ADOZIONE DI MINORI IN CASI PARTICOLARI

Riguarda minori che non si trovino in stato di adottabilità o di abbandono. Non ha effetti di filiazione nel matrimonio e, ai sensi dell'art. 299 cc, le regole per l'attribuzione del cognome sono:

- il figlio nato nel matrimonio antepone al proprio il cognome dell'adottante
- il figlio non riconosciuto dai genitori assume solo il cognome dell'adottante
- il figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio
- se l'adozione è compiuta da donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei
- se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito,

sempre che non sussista la volontà concorde di chiedere l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016

Potrebbe riguardare anche minori stranieri, in questo caso vi sarebbe l'acquisto della cittadinanza italiana.

ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORENNI

Il fine di questo istituto, regolato dal codice civile agli artt 291 e ss, non è dare una famiglia all'adottato ma una discendenza all'adottante. Quindi possono permanere i legami con la famiglia di origine ed è necessario il consenso dell'adottante e dell'adottato. In merito al cognome vale l'art 299 cc. La cittadinanza non si trasmette all'adottato che però può acquistarla dopo 5 anni di ininterrotta residenza nel territorio della Repubblica.

Riferimenti legislativi:

Legge n 184 del 1983

legge n 476 del 1998

legge n 149 del 2001